



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

**DECRETO MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**04/01/2021**

**(NUOVA MARCORA)**

**REGIME DI AIUTO PER LA NASCITA, IL CONSOLIDAMENTO  
E LO SVILUPPO DI SOCIETÀ COOPERATIVE DI PICCOLA E  
MEDIA DIMENSIONE**



**CFI Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.**

Via G. Amendola 5 - 00185 Roma | tel. 06 444 02 84 | fax. 06 445 17 66 | [www.cfi.it](http://www.cfi.it) | [info@cfi.it](mailto:info@cfi.it) | [cfi@pec.it](mailto:cfi@pec.it)

## SCHEDA INFORMATIVA

### NORMATIVA, FINALITÀ E DOTAZIONE DEL FONDO

Con Decreto del 4 dicembre 2014, il MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO ha istituito uno strumento di incentivo – sotto forma di Finanziamento agevolato – finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, al fine di creare nuove attività economiche ed incrementare i livelli occupazionali.

Tale intervento si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49 – cosiddetta *legge Marcora* – prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali CFI assuma, ovvero abbia già assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, è stato istituito un nuovo regime di aiuto di stato – in sostituzione di quello di cui al D.M. 4/12/2014 – volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative.

Con decreto direttoriale del 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

Lo strumento è, pertanto, regolato dal:

- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 gennaio 2021;
- Decreto Direttoriale della Direzione per gli incentivi alle Imprese del 31 marzo 2021;
- Per quanto concerne la tipologia di aiuto concedibile, si fa riferimento alla normativa comunitaria di riferimento, applicabile in base alla tipologia di attività esercitata dalla cooperativa beneficiaria: reg. (UE) 1407/2013 (De Minimis), reg. (UE) 651/2014 (In esenzione), reg. (UE) 1408/2013 (De minimis agricoltura), reg. UE 702/2014 (In esenzione agricoltura), reg. (UE) 717/2014 (De minimis pesca)

La misura di incentivo è stata strutturata come strumento complementare agli interventi già previsti dalla Legge MARCORA (Legge n. 49 del 27/2/1985 e s.m.i.).

Per tale motivo:

- a) la gestione dello strumento è affidata a CFI quale unico investitore istituzionale costituito ai sensi della legge 49/85 e s.m.i.;
- b) la concessione del finanziamento è subordinata all'assunzione da parte di CFI di una partecipazione ex L. 49/85 e s.m.i. al capitale sociale della cooperativa richiedente, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri, sia di indebitamento a medio lungo termine;
- c) l'importo massimo concedibile è pari a 5 volte la partecipazione acquisita.

### SOGGETTI DESTINATARI

Possono beneficiare del finanziamento agevolato le **società cooperative**:

- ✓ di produzione e lavoro e sociali di tipo A e B,
- ✓ operanti in tutti i settori produttivi,

- ✓ rientranti nei limiti dimensionali stabiliti per le Piccole e Medie Imprese, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria,
- ✓ partecipate da CFI ai sensi della L. 49/85 e s.m.i., **ovvero** che abbiano presentato domanda di partecipazione alla data di presentazione della domanda per il finanziamento agevolato.

Le società richiedenti devono:

- ✓ essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- ✓ trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- ✓ non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- ✓ nel caso di *società cooperative* non residenti nel territorio italiano, la *società cooperativa* deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia, dovendo essere gli investimenti previsti a fronte della domanda presentata essere realizzati nel territorio nazionale.

Non possono essere, inoltre, ammesse le *società cooperative*:

- a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal *Ministero dello Sviluppo Economico* e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;
- c) qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal *Regolamento di esenzione – Reg (UE) 651/2014*;
- d) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del D. Lgs 231/2001 e s.m.i.
- e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda

## TIPOLOGIE DI INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

L’agevolazione, può essere concessa, **alternativamente**, nel rispetto dei limiti previsti dai *Regolamenti di esenzione* o dai *Regolamenti de minimis* di volta in volta applicabili.

### A- In regime di ESENZIONE

L’agevolazione viene concessa alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall’art. 17 del Regolamento di esenzione<sup>1</sup>, a fronte:

<sup>1</sup> o, nel caso di settori esclusi dall’applicazione del Reg UE 651/2014, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 (investimenti connessi all’attività di *produzione agricola primaria*) o 17 (investimenti relativi alla *trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli*) del *Regolamento esenzione agricoltura* ovvero dal *Regolamento de minimis pesca*

- i. della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato<sup>2</sup>.

È possibile consultare il dettaglio delle iniziative e spese ammissibili sotto <https://www.cfi.it/finanziamento-agevolato-mise.php>

I programmi di investimento devono essere conclusi nel termine di 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salva la possibilità di proroga autorizzata.

Sono in ogni caso ritenute **non ammissibili** le spese:

- a) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;
- b) di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
- c) per beni relativi all'attività di rappresentanza;
- d) relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'attività di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto all'attività d'impresa;
- e) relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
- f) relative a commesse interne;
- g) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.

#### **B- In regime DE MINIMIS**

L'agevolazione viene concessa In regime DE MINIMIS<sup>3</sup>, a fronte di esigenze di liquidità, direttamente finalizzate all'attività di impresa:

- i. connesse alla realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione, **ovvero**
- ii. connesse ad esigenze di finanziamento del capitale circolante, commisurate su un arco temporale di 12 mesi.

I programmi di investimenti devono essere realizzati nel termine di 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

In caso di finanziamento del capitale circolante, le esigenze di liquidità sono commisurate alle seguenti voci di spesa, inerenti lo svolgimento dell'attività d'impresa:

- a) materie prime e sussidiarie, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione,
- b) servizi e beni necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa,
- c) godimento di beni di terzi,
- d) costi per il personale.

---

<sup>2</sup> per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima

<sup>3</sup> ai sensi e nei limiti dei regolamenti *de minimis* applicabili in funzione dell'attività di impresa specifica esercitata

## CARATTERISTICHE FINANZIAMENTI AGEVOLATI

I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali sotto forma di finanziamenti a medio – lungo termine, con le seguenti caratteristiche:

- a) **IMPORTO:** non superiore a **5** volte il valore della partecipazione detenuta da CFI ai sensi della L. 49/85, nel limite complessivo di € **2.000.000,00**;
- b) **DURATA:** da determinarsi in base alle caratteristiche del piano di investimento presentato, non inferiore a **3** anni, massima di **10** anni di cui massimo **3** anni di preammortamento;
- c) **PERIODICITA' del RIMBORSO:** semestrale, con rate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- d) **TASSO DI INTERESSE:** zero per cento;
- e) **COMMISSIONE ISTRUTTORIA:** non prevista.

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE della DOMANDA

La Domanda ed il Piano di attività devono essere redatti sulla base della modulistica approvata: modulistica e normativa di riferimento sono reperibili, anche in formato editabile, sul sito web del Soggetto gestore – **CFI scpa**.

La Domanda, correlata del Piano di Attività e della relativa documentazione indicata, deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del richiedente, ovvero da soggetto munito di procura<sup>4</sup>, e deve essere trasmessa, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo [cfi@pec.it](mailto:cfi@pec.it)

Ulteriore documentazione suppletiva potrà essere richiesta dal Soggetto Gestore nel corso dell'iter istruttorio.

## PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE L. 49/85 – (LEGGE “MARCORA”)

La concessione del finanziamento agevolato è subordinata all'assunzione da parte di CFI di una **partecipazione** di minoranza ai sensi della L. 49/85 e s.m.i., la cui entità funge anche da parametro base per la determinazione dell'importo massimo concedibile a titolo di finanziamento agevolato. Nel caso in cui la cooperativa richiedente il finanziamento agevolato non sia destinataria di una partecipazione al capitale sociale da parte di CFI ai sensi della L. 49/85, deve, pertanto, essere contestualmente presentata domanda a valere sull'intervento partecipativo.

Di seguito si riassumono le principali caratteristiche dello strumento:

1. **VALORE MASSIMO:** pari al valore del *patrimonio netto + prestito sociale*, nel limite del doppio del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci della cooperativa.
2. **FINALITA':** sia per investimenti, sia per il circolante.
3. **DURATA:** non oltre 10 anni. Il 25% da rimborsare entro il 5° anno; il 75% entro il 10°.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda, si rimanda alla pagina web <https://www.cfi.it/legge-marcora>.

---

<sup>4</sup> In tale caso deve essere allegata la procura

## **RIFERIMENTI SOGGETTO GESTORE**

### **CFI Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.**

Via Giovanni Amendola 5 / 00185 / Roma

(+39) 06 4440 284

(+39) 06 4451 766

sito web: [www.cfi.it](http://www.cfi.it)

indirizzo PEC: [cfi@pec.it](mailto:cfi@pec.it).

Per contatti e informazioni propedeutici alla presentazione delle domande è possibile inviare una mail all'indirizzo [info@cfi.it](mailto:info@cfi.it).